



N. 14.

Regolamento per l'assegnazione delle borse di studio della "Fondazione Enrico Garda".

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e pubblichiamo il seguente Regolamento approvato dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX nella Sua Tornata odierna:

Art. 1.

A sensi dell'art. 5 della Legge che approva la "Fondazione Enrico Garda", il Principe e Sovrano Consiglio dei LX stabilirà ogni anno il numero e l'ammontare delle borse da assegnarsi, avuto riguardo ai fondi disponibili della Fondazione, alle variazioni di reddito, alla durata degli studi dei beneficiari.

Art. 2.

Le borse universitarie si intendono concesse per tutti gli anni di studio prescritti dalla facoltà prescelta ma non oltre i sei anni.

Le altre borse sono concesse per la durata del corso ma non oltre il termine, improrogabile, di quattro anni.

Le borse non possono accumularsi nella stessa persona nè con altri sussidi scolastici. Esse saranno pagate in rate trimestrali anticipate dal 1. Ottobre al 31 Luglio.

Art. 3.

Per essere ammessi a domandare una delle borse, di cui all'art. 1, occorrono le seguenti condizioni:

- 1) Essere cittadino sammarinese (certificato di cittadinanza).
- 2) Aver sempre tenuto buona condotta (certificato di buona condotta).
- 3) Aver residenza in luogo che non sia sede di università o degli altri istituti o scuole che si intendono frequentare (certificato di residenza):
- 4) Possedere i titoli prescritti per l'ammissione allo studio che si vuol seguire (titoli di studio).

I concorrenti potranno inoltre presentare qualsiasi altro documento atto a comprovare la loro attitudine agli studi prescelti, il loro merito e il loro bisogno.

Il Congresso degli Studi esaminerà le domande e i documenti e, quindi, con apposita relazione riferirà al Consiglio Principe e Sovrano dei LX.

Art. 4.

Le borse di studio sono definitivamente attribuite dal Principe e Sovrano Consiglio dei LX tra i concorrenti che hanno dimostrato di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 3.

Se vi è un solo concorrente potrà a lui essere aggiudicata la borsa richiesta.

Se vi sono piu' concorrenti la borsa sarà attribuita a chi otterrà la piu' alta maggioranza. Le borse universitarie saranno assegnate in relazione ai voti ottenuti dai singoli concorrenti, in modo che la borsa maggiore spetti a chi ha ottenuto la piu' alta maggioranza e così di seguito.

Art. 5.

Non potrà essere pagata la prima rata delle singole borse se non si dimostrerà la regolare iscrizione o alla università o all'istituto o alla scuola per cui la borsa è stata concessa.

Negli anni successivi non potrà emettersi il mandato di pagamento:

a) se lo studente universitario non si sia presentato a tutti gli esami dell'anno (durante il quale ha goduto del sussidio) secondo la indicazione della facoltà - la quale indicazione per lui sarà sempre obbligatoria - e non abbia riportato nei medesimi l'approvazione nella prima o nella seconda sessione di esami:

b) se gli altri studenti non siano stati, o nella prima o nella seconda sessione, promossi al corso superiore.

Le dette condizioni saranno fatte risultare da un certificato della Università, Istituto o Scuola che verrà chiesto o direttamente o per il tramite della Segreteria di Stato.

Art. 6.

Il giovane che non abbia riportato l'approvazione in tutte quante le materie o la promozione al corso superiore, secondo quanto dispone l'articolo precedente, verrà sospeso dal godimento della borsa e non potrà essere ammesso o domandare altri sussidi scolastici di qualsiasi specie e per qualunque titolo.

Detto giovane si intenderà, per altro, riammesso ad usufruire della borsa nell'anno scolastico seguente a quello in cui ne fu privato, qualora dimostri:

a) se studente universitario di aver superato tutti gli esami sia di questo nuovo anno sia di quello precedente in cui era rimasto in arretrato o soccombente:

b) se altro studente di essere stato promosso al corso superiore.

La detta riammissione non potrà mai aver effetto per l'anno in cui si è avuto la sospensione ma solo per gli anni scolastici posteriori a quello in cui lo studente si è posto in regola.

Ove l'arretrato o la soccombenza o la perdita dell'anno si verifichi una seconda volta, lo studente perderà definitivamente la borsa.

Art. 7.

Se per malattia o per caso di forza maggiore, comprovato e riconosciuto dal congresso degli Studi, assolutamente indipendentemente dalla volontà del giovane, questi non potesse dare gli esami a tempo debito, egli verrà reintegrato nel sussidio solamente quando avrà dimostrato di averli sostenuti con esito favorevole non appena i regolamenti scolastici glielo consentiranno.

Art. 8.

I giovani che per la loro condotta avessero dato motivo a riprensioni od a punizioni da parte delle Autorità della Repubblica o delle componenti autorità estere, saranno dal Congresso degli Studi, udite le discolpe, e, se del caso, puniti con la soppressione di una o più rate di sussidio, notificata agli Uffici competenti: salvo al Congresso medesimo, per la gravità delle circostanze, il proporre al Consiglio Principe e Sovrano la soppressione definitiva del sussidio.

Art. 9.

Il giovane escluso dal Consiglio Principe e Sovrano dalle borse potrà concorrervi negli anni seguenti ma non più di due volte.

Il giovane universitario, ammesso ad una delle minori borse, potrà concorrere, negli anni seguenti, ad una borsa maggiore ove dimostri di aver ottenuto negli esami già sostenuti una media non inferiore all'otto.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 18 Dicembre 1937 (1637 d.F.R.)

I CAPITANI REGGENTI

Marino Rossi - Giovanni Lonfernini

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi